

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 recante “Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei fidi – Confidi della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75” ed in particolare l’articolo 6 il quale prevede che la Giunta regionale definisca, con propria deliberazione, le modalità ed i criteri per l’erogazione dei contributi previsti dalla legge suddetta e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei contributi medesimi;

considerato che i seguenti articoli della legge regionale n. 21/2011 richiedono la definizione di disposizioni attuative:

- l’articolo 3 il quale disciplina le modalità di determinazione dei contributi ed in particolare il comma 2 il quale prevede che l’entità del contributo non possa superare il 75 per cento della quota di interessi sostenuta dal soggetto beneficiario, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nell’anno solare antecedente a quello della concessione del contributo, e, in ogni caso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale;
- il comma 3, dell’articolo 3, il quale prevede che l’entità del contributo non può comunque superare il 75 per cento del miglior tasso individuato tra le varie convenzioni stipulate dai Confidi con le banche e applicabile ad operazioni omogenee;
- l’articolo 5 il quale disciplina le modalità di erogazione dei contributi prevedendo in particolare quanto segue:
 1. i Confidi sono tenuti entro il 15 novembre di ogni anno a comunicare alla struttura regionale competente l’elenco dei soggetti beneficiari che hanno fatto richiesta di contributo per l’anno in corso e la relativa stima complessiva;
 2. i Confidi sono tenuti, entro il 30 settembre di ogni anno, a inoltrare alla struttura competente il rendiconto contenente il riepilogo dei contributi, relativi all’anno solare precedente, da riconoscere ai soggetti beneficiari;
 3. la struttura competente provvede a verificare anche a campione, la destinazione dei contributi, richiedendo ai Confidi la documentazione attestante le operazioni di finanziamento contratte dai soggetti beneficiari;
 4. la struttura competente a seguito delle verifiche eroga i Contributi a Confidi che provvedono, entro 30 giorni dalla data dell’erogazione, a dare disposizione agli intermediari finanziari per la liquidazione ai soggetti beneficiari;
- l’articolo 7 comma 2 il quale prevede che il comma 3 dell’articolo 3 si applica alle operazioni di credito sottoscritte successivamente all’entrata in vigore della presente legge (30/08/2011);

considerato che dall’analisi delle diverse convenzioni sottoscritte dai diversi Confidi, nonché sulla base delle informazioni fornite dagli stessi in ordine al numero delle operazioni poste in essere con le banche emerge quanto segue:

- l’eterogeneità delle condizioni applicate dalle Banche convenzionate con i Confidi sulle medesime operazioni di credito, sia con riferimento alla tipologia di operazione finanziabile, sia con riferimento alla durata della stessa;
- la differenziazione del merito creditizio, attraverso le fasce, non è effettuata dalle banche secondo criteri omogenei ed in particolare utilizzando lo stesso numero di fasce di merito; infatti, per esempio, mentre la Banca Unicredit utilizza 7 fasce di

merito, Intesa San Paolo ne utilizza quattro e la Banca di credito cooperativo individua un'unica fascia e in alcuni casi un intervallo con un minimo ed un massimo;

considerato che le diverse convenzioni individuano gli spread suddivisi per merito creditizio che sommati all'euribor o all'IRS formano il tasso rappresentativo del costo dell'operazione;

ritenuto pertanto di individuare nelle diverse convenzioni quale miglior tasso lo spread corrispondente alla fascia di merito creditizio meno oneroso per le imprese, precisando che il contributo regionale non potrà superare il 75 per cento del miglior tasso determinato sommando lo spread come sopra individuato all'euribor;

ritenuto che lo spread come sopra determinato rimarrà uguale per tutta la durata del finanziamento e che, pertanto, per gli anni successivi all'anno 2011 lo stesso dovrà essere determinato solamente per le nuove operazioni sottoscritte nell'anno oggetto di erogazione dei contributi;

ritenuto che al fine di individuare il miglior tasso da applicare ad operazioni omogenee si ritiene opportuno in sede di prima applicazione per i contributi di competenza anno 2011:

1. individuare le tipologie omogenee di operazioni previste nelle diverse convenzioni sottoscritte dai Confidi, tenendo conto del numero di operazioni effettivamente stipulate (saranno individuate non più di due tipologie: la prima con riferimento a quella più rappresentativa – come numero di operazioni - tra quelle appartenenti alla categoria mutui/finanziamenti chirografari e la seconda con riferimento a quella più utilizzata tra le diverse operazioni che fanno capo alla categoria mutui/finanziamenti ipotecari);
2. procedere al confronto delle diverse condizioni applicate dalle banche con riferimento alla fascia di rating meno onerosa per l'impresa (non saranno prese in considerazione al fine del confronto le banche che utilizzano un'unica fascia di rating);
3. individuare, sulla base dei criteri sopra descritti, il miglior spread per ogni operazione omogenea individuata;
4. individuare la media dell'euribor, dal mese di settembre al mese di dicembre 2011, a 3 e 6 mesi (che rappresentano i tassi maggiormente utilizzati dalle imprese);
5. determinare il tasso a 3 e 6 mesi pari alla somma dell'euribor medio a 3 e 6 mesi e del miglior spread individuato sia per le operazioni appartenenti alla categoria dei mutui chirografari che per quelle appartenenti alla categoria dei mutui ipotecari;
6. definire il tasso massimo di retrocessione che non potrà superare il 75 per cento della media aritmetica dei tassi a 3 e 6 mesi individuati al punto precedente sia per le operazioni appartenenti alla categoria dei mutui chirografari che per quelle appartenenti alla categoria dei mutui ipotecari;

ritenuto che al fine di individuare il miglior tasso da applicare ad operazioni omogenee a decorrere dall'anno 2012 si procederà:

1. ad individuare le tipologie omogenee di operazioni previste nelle diverse convenzioni sottoscritte dai Confidi, tenendo conto del numero di operazioni effettivamente stipulate (saranno individuate non più di due tipologie: la prima con riferimento a quella più rappresentativa – come numero di operazioni - tra quelle appartenenti alla categoria mutui/finanziamenti chirografari e la seconda con riferimento a quella più utilizzata tra le diverse operazioni che fanno capo alla categoria mutui/finanziamenti ipotecari)

2. al confronto delle diverse condizioni applicate dalle banche con riferimento alla fascia di rating meno onerosa per l'impresa (saranno prese in considerazione al fine del confronto anche le banche che utilizzano un'unica fascia di rating);
3. ad individuare, sulla base dei criteri sopra descritti, il miglior spread per ogni operazione omogenea individuata prendendo a riferimento le convenzioni sottoscritte entro il 31/12 di ogni anno a partire dal 2012;
4. ad individuare la media annuale dell'euribor a 1 mese in quanto più conveniente ed in linea con quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 3, della l.r. 21/2011;
5. a determinare il tasso a 1 mese pari alla somma dell'euribor medio a 1 mese e del miglior spread individuato sia per le operazioni appartenenti alla categoria dei mutui chirografari che per quelle appartenenti alla categoria dei mutui ipotecari;
6. a definire il tasso massimo di retrocessione che non potrà superare il 75 per cento del tasso individuato al punto precedente sia per le operazioni appartenenti alla categoria dei mutui chirografari che per quelle appartenenti alla categoria dei mutui ipotecari tenendo conto che;
 - per le operazioni contratte nel 2011 la percentuale massima del 75 per cento verrà calcolata prendendo a riferimento il miglior spread determinato per l'anno 2011 e l'euribor a 1 mese dell'anno 2012;
 - per le operazioni contratte nel 2012 la percentuale massima del 75 per cento verrà calcolata prendendo a riferimento il miglior spread determinato per l'anno 2012 e l'euribor a 1 mese dell'anno 2012.Per gli anni successivi si prenderà a riferimento il miglior spread individuato con riferimento all'anno in cui è stata contratta l'operazione che sarà sommato all'euribor a 1 mese dell'anno oggetto di contributo;

ritenuto che con riferimento alle operazioni di leasing, di factoring e alle tipologie di operazioni diverse dal chirografario e dall'ipotecario, per le quali il numero dei finanziamenti è poco significativo, al fine di non appesantire la determinazione del contributo da parte dei Confidi, sarà individuato quale tasso massimo riconoscibile quello corrispondente alla tipologia di operazione omogenea individuata che presenta il maggior numero di finanziamenti;

considerato che ai fini del raffronto verranno prese in considerazione solamente le convenzioni sottoscritte dai Confidi entro il 31/12 dell'anno oggetto di riconoscimento dei contributi e opportunamente trasmesse dai Confidi agli uffici regionali e che riconoscono agli aderenti un contributo in conto interessi;

considerato che per le nuove operazioni contratte dal 30/08/2011 i Confidi dovranno trasmettere, per ogni anno, un elenco riassuntivo che riporta per ciascuna impresa la somma pagata a titolo di interessi, lo spread effettivamente applicato dalla banca, la misura dello spread determinato secondo i criteri contenuti nella DGR e la determinazione del contributo in conto interessi;

ritenuto di individuare ed approvare, sentiti i Confidi e sulla base della documentazione fornita dagli stessi, con apposito provvedimento dirigenziale i migliori spread e tassi da utilizzare ai fini della determinazione dei contributi;

ritenuto, pertanto, opportuno approvare le disposizioni applicative, contenute nell'allegato alla presente deliberazione che fa parte integrante della stessa, considerate necessarie per dare attuazione alle previsioni contenute nella legge regionale n. 21/2011, in particolare al fine di definire le modalità di:

- ✓ determinazione del miglior tasso individuato tra le varie convenzioni stipulate dai Confidi con le banche e applicabile ad operazioni omogenee;
- ✓ determinazione dei criteri per la verifica a campione sulla destinazione dei finanziamenti;
- ✓ determinazione dei requisiti dei soggetti beneficiari ai fini dell'ammissibilità a contributo;
- ✓ determinazione delle modalità per l'inoltro delle richieste di contributi alla struttura regionale competente da parte dei Confidi, delle modalità di liquidazione dei contributi ai Consorzi di garanzia fidi e delle modalità di retrocessione dei contributi da parte di questi ultimi alle imprese;
- ✓ individuazione di ulteriori aspetti operativi connessi all'applicazione della legge regionale 21/2011;

considerato che relativamente ai contenuti delle disposizioni applicative, ricomprese nell'allegato alla presente deliberazione, sono stati sentiti i diversi Confidi della Valle d'Aosta;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635, in data 30 marzo 2012, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014, con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura credito, partecipazioni e previdenza integrativa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Leonardo La Torre;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di approvare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 21/2011 contenute nell'allegato alla presente deliberazione che fa parte integrante della stessa considerate necessarie per dare attuazione alle previsioni contenute nella legge regionale summenzionata, in particolare per quanto riguarda:

- ✓ determinazione del miglior tasso individuato tra le varie convenzioni stipulate dai Confidi con le banche e applicabile ad operazioni omogenee;
- ✓ determinazione dei criteri per la verifica a campione sulla destinazione dei finanziamenti;
- ✓ determinazione dei requisiti dei soggetti beneficiari ai fini dell'ammissibilità a contributo;
- ✓ determinazione delle modalità per l'inoltro delle richieste di contributi alla struttura regionale competente da parte dei Confidi, delle modalità di liquidazione dei contributi ai Consorzi di garanzia fidi e delle modalità di retrocessione dei contributi da parte di questi ultimi alle imprese;
- ✓ individuazione di ulteriori aspetti operativi connessi all'applicazione della legge regionale 21/2011.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
1579 IN DATA 3/08/2012**

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'ATTUAZIONE ALLE PREVISIONI
CONTENUTE NELLA L.R. 1° AGOSTO 2011, N. 21**

1. REGIME DI AIUTO

I contributi di cui alla legge regionale n. 21/2011 sono diretti all'abbattimento degli interessi, connessi a finanziamenti accesi con gli intermediari finanziari convenzionati con i Confidi, relativamente alle operazioni di investimento di cui all'art. 4 della legge medesima. Essi consistono in una sovvenzione diretta in denaro calcolata ex post e sono concessi in regime "de minimis" ai sensi della normativa comunitaria vigente.

I contributi di cui sopra, in conformità a quanto disposto dal regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore con le eccezioni previste all'articolo 1 del regolamento suddetto, alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 e alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 360/2012 della commissione del 25 aprile 2012.

Gli interventi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le stesse iniziative, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Qualora gli interventi beneficino di altre agevolazioni, ad

esempio le ll. rr. 19/2001 e 6/2003, l'apporto finanziario del soggetto beneficiario dell'intervento non potrà essere inferiore al 25 per cento del valore complessivo dell'iniziativa oggetto dell'intervento medesimo, come previsto dalle due leggi regionali sopra citate.

Pertanto, nell'ipotizzare che un investimento abbia beneficiato di una qualsiasi agevolazione pubblica (prevista per esempio dalla l.r. 19/2001), si deve concludere che il finanziamento bancario garantito dai Confidi che benefici dei contributi in conto interessi ex post previsti dalla l.r. 21/2011, quale ulteriore fonte di copertura della spesa necessaria per sostenere quello stesso investimento, non possa essere considerato "*apporto finanziario del soggetto beneficiario*", ma bensì apporto finanziario agevolato con risorse pubbliche, ovvero apporto finanziario ottenuto non a condizioni di mercato.

Il principio generale sopra rappresentato, può trovare la seguente esemplificazione:

1) ipotesi:

- Investimento = 100;
- Contributo in c/capitale l.r. 19/2001 = 30;
- Importo massimo finanziamento Confidi assistito da contributo in c/interessi ex l.r. 21/2011 = 45 (75 - 30);
- Importo finanziamento Confidi non assistito da contributo in c/interessi ex l.r. 21/2011, oppure finanziamento bancario, oppure capitale proprio dell'impresa = 25 (apporto finanziario del soggetto beneficiario);

2) ipotesi:

- Investimento = 100;
- Mutuo a tasso agevolato l.r. 19/2001 = 75;
- Importo massimo finanziamento Confidi assistito da contributo in c/interessi ex l.r. 21/2011 = 0;

- Importo finanziamento Confidi non assistito da contributo in c/interessi ex l.r. 21/2011, oppure finanziamento bancario, oppure capitale proprio dell'impresa = 25 (apporto finanziario del soggetto beneficiario).

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 21/2011 le imprese e i soggetti esercenti le libere professioni operanti nel territorio regionale che aderiscono, in qualità di socio, ai Confidi e:

- risultano iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo degli artigiani della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- operano in Valle d'Aosta con proprie unità locali. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata, su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile all'agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- hanno la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato. Nell'ipotesi in cui il titolo di cui sopra sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente l'agevolazione deve produrre idoneo atto di assenso del titolare del diritto alla esecuzione dei lavori.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per accedere alle agevolazioni di cui alla l.r. 21/2011 devono essere presentate da parte delle imprese al Confidi di riferimento che eseguirà la relativa istruttoria.

A decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione sono ammesse a contributo le spese per investimento sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Tali spese devono essere documentate mediante presentazione di fatture regolarmente quietanzate. Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA, di altre imposte e tasse.

4. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per le operazioni di credito sottoscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21/2011 (ovvero 30 agosto 2011) l'entità del contributo è determinata dai singoli Confidi nella misura massima del 75 per cento della quota interessi sostenuta dai soggetti beneficiari a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Per le operazioni di credito sottoscritte in seguito alla data di entrata in vigore della legge regionale 21/2011 (ovvero 30 agosto 2011), l'entità del contributo non può superare il 75 per cento del miglior tasso individuato tra le varie convenzioni stipulate dai Confidi con le banche e applicabile ad operazioni omogenee.

Per le operazioni di cui al comma precedente la data di sottoscrizione è da intendersi quella relativa all'erogazione del finanziamento da parte della banca.

L'entità del contributo di cui ai paragrafi precedenti è comunque determinata, come previsto dall'art. 3, comma 2 della l.r. 21/2011, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio regionale.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Entro il 30 settembre di ogni anno i Confidi dovranno inviare alla struttura regionale competente tutte le richieste di contributo concernenti l'anno solare precedente. Non verranno accettate richieste di contributo pervenute successivamente a tale data.

I Confidi dovranno trasmettere i rendiconti, contenenti il riepilogo dei contributi, anche in più soluzioni, utilizzando l'apposita procedura informatica cosiddetta "banca dati regionale multi aiuti" e provvederanno, per ogni comunicazione, ad inviare lettera formale di trasmissione.

All'atto della trasmissione delle richieste di contributo i Confidi sono tenuti a presentare una dichiarazione con la quale i Confidi attestano di aver acquisito, nel corso del mese precedente alla trasmissione del prospetto di cui sopra, l'apposita comunicazione rilasciata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e nella consapevolezza delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. suddetto, da parte di ciascuna impresa in ordine agli aiuti ricevuti in regime "de minimis" fruiti nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti e che l'accettazione del contributo di cui alla l.r. 21/2011 non costituisce violazione al regolamento comunitario e che non comporta il superamento del limite complessivo previsto per gli aiuti in regime "de minimis".

Si rammenta in particolare quanto previsto nel Regolamento Ce n. 1998/2006 ovvero *"che gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali (da leggersi come pubblici) sugli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione"*.

A decorrere dal mese di ottobre di ogni anno, o eventualmente dal mese successivo a quello in cui i Confidi abbiano trasmesso l'elenco definitivo e completo di tutte le proposte di liquidazione, la struttura competente provvederà:

- alla verifica, per ciascun soggetto, del superamento del limite degli aiuti de minimis sulla base delle informazioni contenute nella banca dati regionale "multi aiuto";
- all'effettuazione dei controlli previsti al comma 3, dell'articolo 5 della l.r. 21/2011;
- alla presentazione della proposta di deliberazione per l'approvazione, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, della concessione dei contributi;
- ad aggiornare, dopo l'adozione della delibera di concessione, la banca dati regionale multi aiuto;
- all'erogazione dei contributi ai Confidi.

Le procedure per la liquidazione dei contributi possono essere anticipate anche in assenza di tutte le richieste di liquidazione dei contributi, qualora dall'esame degli elenchi di cui al successivo punto 8 risulti palese che le somme stanziare a bilancio sono congrue rispetto al totale delle proposte di liquidazione. L'Amministrazione regionale può, altresì, valutare di anticipare il 50 per cento dell'importo delle richieste ricevute.

Qualora il totale delle proposte di liquidazione sia maggiore delle somme stanziare, l'Amministrazione regionale, sentiti i Confidi, provvede a ridurre la percentuale di retrocessione dei contributi.

I Confidi provvedono, entro trenta giorni dalla data di erogazione dei contributi da parte della struttura regionale competente, a dare disposizione agli intermediari finanziari per la liquidazione degli stessi ai soggetti beneficiari.

I Confidi sono tenuti a comunicare e restituire alla Regione eventuali somme non retrocesse alle imprese.

6. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL MIGLIOR TASSO

Le diverse convenzioni individuano gli spread suddivisi per merito creditizio (espresso dalle diverse banche con un numero di fasce differenti) che sommati all'euribor o all'IRS formano il tasso rappresentativo del costo dell'operazione.

La struttura regionale competente provvederà, pertanto, ad individuare nelle diverse convenzioni quale miglior tasso lo spread corrispondente alla fascia di merito creditizio meno oneroso per le imprese.

Ai fini della determinazione del miglior tasso si procede al raffronto delle convenzioni stipulate dai Confidi con le diverse banche, allo scopo di individuare alcune tipologie omogenee di operazioni tenendo conto del numero di operazioni effettivamente stipulate.

Ai fini del raffronto verranno prese in considerazione solamente le convenzioni sottoscritte dai Confidi entro il 31/12 dell'anno oggetto di riconoscimento dei contributi (opportunamente trasmesse dai Confidi agli uffici regionali) e che riconoscono agli aderenti un contributo in conto interessi.

Al fine della determinazione del miglior tasso si procede:

1. all'individuazione delle tipologie omogenee di operazioni previste nelle diverse convenzioni sottoscritte dai Confidi, tenendo conto del numero di operazioni effettivamente stipulate e comunque all'individuazione di non più di due tipologie:
 - la prima con riferimento a quella più rappresentativa – come numero di operazioni - tra quelle appartenenti alla categoria mutui/finanziamenti chirografari;

- la seconda con riferimento a quella più utilizzata tra le diverse operazioni che fanno capo alla categoria mutui/finanziamenti ipotecari;
2. al confronto delle diverse condizioni applicate dalle banche con riferimento alla fascia di rating meno onerosa per l'impresa;
 3. all'individuazione del miglior spread, sulla base del confronto di cui al punto 2, per ogni tipologia di operazione omogenea rilevata al punto 1. Pertanto a tutti i mutui chirografari, a prescindere dalla loro scadenza, si applicherà il miglior tasso della medesima categoria (mutui chirografari) più rappresentativa e a tutti i mutui ipotecari si applicherà, invece, il miglior tasso della medesima categoria (mutui ipotecari) più rappresentativa;
 4. con riferimento alle operazioni di leasing, di factoring e alle tipologie di operazioni e alle tipologie di operazioni diverse dal chirografario e dall'ipotecario, per le quali il numero dei finanziamenti è poco significativo, al fine di non appesantire la determinazione del contributo da parte dei Confidi, verrà applicato quale tasso massimo riconoscibile quello corrispondente alla tipologia di operazione omogenea individuata che presenta il maggior numero di finanziamenti.

Al fine della determinazione del tasso da applicare per la retrocessione dei contributi per l'anno 2011, si procederà come segue:

- individuazione, sulla base dei criteri sopra descritti, del miglior spread per ogni operazione omogenea individuata prendendo a riferimento le convenzioni sottoscritte entro il 31/12/2011 (non vengono prese in considerazione al fine del confronto le banche che utilizzano un'unica fascia di rating);
- individuazione della media dell'euribor, dal mese di settembre al mese di dicembre 2011, a 3 e 6 mesi (che rappresentano i tassi maggiormente utilizzati dalle imprese);
- determinazione del tasso a 3 e 6 mesi pari alla somma dell'euribor medio a 3 e 6 mesi e del miglior spread individuato sia per le operazioni

appartenenti alla categoria dei mutui chirografari che per quelle appartenenti alla categoria dei mutui ipotecari;

- definizione del tasso massimo di retrocessione che non potrà superare il 75 per cento della media aritmetica dei tassi a 3 e 6 mesi individuati al punto precedente sia per le operazioni appartenenti alla categoria dei mutui chirografari che per quelle appartenenti alla categoria dei mutui ipotecari ;

Al fine della determinazione del tasso da applicare per la retrocessione dei contributi a decorrere dall'anno 2012, si procederà come segue:

- individuazione, sulla base dei criteri sopra descritti, del miglior spread per ogni operazione omogenea individuata prendendo a riferimento le convenzioni sottoscritte entro il 31/12 di ogni anno a decorrere dal 2012 (vengono prese in considerazione al fine del confronto anche le banche che utilizzano un'unica fascia di rating) ;
- individuazione della media annuale dell'euribor a 1 mese in quanto più conveniente ed in linea con quanto previsto al comma 3, dell'articolo 3, della l.r. 21/2011;
- determinazione del tasso a 1 mese pari alla somma dell'euribor medio a 1 mese e del miglior spread individuato sia per le operazioni appartenenti alla categoria dei mutui chirografari che per quelle appartenenti alla categoria dei mutui ipotecari;
- definizione del tasso massimo di retrocessione che non potrà superare il 75 per cento del tasso individuato al punto precedente sia per le operazioni appartenenti alla categoria dei mutui chirografari che per quelle appartenenti alla categoria dei mutui ipotecari ;
- per le operazioni contratte nel 2011 la percentuale massima del 75 per cento verrà calcolata prendendo a riferimento il miglior spread determinato per l'anno 2011 e l'euribor dell'anno 2012;
- per le operazioni contratte nel 2012 la percentuale massima del 75 per cento verrà calcolata prendendo a riferimento il miglior spread determinato per l'anno 2012 e l'euribor dell'anno 2012;

Per gli anni successivi si prenderà a riferimento il miglior spread individuato con riferimento all'anno in cui è stata contratta l'operazione che sarà sommato all'euribor ad 1 mese dell'anno oggetto di contributo.

Per le nuove operazioni contratte dal 30/08/2011 i Confidi dovranno trasmettere per ogni anno un elenco riassuntivo che riporta per ciascuna impresa la somma pagata a titolo di interessi, la misura dello spread effettivamente applicato dalla banca, la misura del nuovo spread determinato secondo i criteri contenuti nella DGR e la determinazione del contributo in conto interessi.

La struttura competente, sentiti i Confidi, provvede annualmente, sulla base della documentazione fornita dai Confidi (convenzioni e tabelle riepilogative delle condizioni applicate dalle banche), ad individuare con provvedimento dirigenziale i migliori spread e tassi da utilizzare ai fini della determinazione dei contributi.

7. CONTROLLO REGIONALE SULLA DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai sensi del comma 3, dell'articolo 5 della legge regionale 21/2011 la struttura regionale competente provvede a verificare, anche a campione, la destinazione dei contributi.

Dopo il ricevimento dell'elenco di cui al successivo punto 8, la Struttura regionale competente comunicherà ai Confidi i nominativi delle imprese soggette a verifica. Il controllo sarà effettuato su un numero di pratiche corrispondente al 20 per cento dell'ammontare dei contributi richiesti e per un numero di imprese non inferiori a trenta per ciascun Confidi.

Per ogni singola impresa sarà esaminata la seguente documentazione:

- copia della fattura dell'investimento effettuato a fronte dei contributi richiesti;

- copia della dichiarazione deminimis rilasciata dall'impresa in ordine agli aiuti ricevuti,
- copia della documentazione prodotta dalla banca attestante il totale degli interessi sostenuti nell'anno.

I Consorzi potranno trasmettere la documentazione di cui sopra o esibirla presso i loro uffici.

Nel caso in cui l'impresa soggetta a verifica abbia ricevuto, per lo stesso investimento, agevolazioni da parte di altre strutture dell'Amministrazione regionale, il Confidi è tenuto a comunicarlo alla struttura competente che provvederà a recuperare la documentazione direttamente presso le altre strutture interessate.

Dopo l'esame della documentazione richiesta la struttura provvederà a presentare alla Giunta regionale la proposta di deliberazione per la concessione dei contributi. Non sarà riconosciuto il contributo alle imprese per le quali la documentazione presentata non risulti idonea e completa.

8. ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONFIDI

Entro il 15 novembre di ogni anno, i Confidi sono tenuti a trasmettere, anche in via telematica, alla struttura regionale competente l'elenco dei soggetti beneficiari che hanno fatto richiesta di contributo per l'anno in corso e la relativa stima complessiva.

I Consorziati che recedono dal Consorzio di appartenenza per aderire ad un altro Consorzio fruiranno del contributo, purché dalla data del recesso dal vecchio alla data di adesione al nuovo Consorzio non trascorrano più di tre mesi. Tale procedura sarà applicabile anche nei confronti delle imprese che decidano di recedere da un Confidi che non ha i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 21/2011 per la retrocessione dei contributi e che si iscrivano ad un Confidi legittimato alla gestione dei stessi. In entrambi i casi la richiesta

di contributi relativa all'intero anno di riferimento dovrà essere presentata a cura del nuovo Confidi a cui l'impresa risulta associata.

9. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI ASPETTI OPERATIVI, CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 21/2011

▪ natura dell'attività svolta dai Confidi

I Confidi, come previsto dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008 (legge 244/2007), svolgono le funzioni di mandatario all'incasso e al pagamento per conto della Regione che è titolare esclusiva dei fondi. I Confidi accertano la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione e agiscono con mandato senza rappresentanza e senza oneri a carico della Regione. In particolare, sono tenuti a operare la ritenuta d'acconto del 4% sull'ammontare dei contributi da riconoscere alle imprese in qualità di sostituto d'imposta.

I Confidi sono tenuti a tenere una contabilità appositamente dedicata alle attività di gestione dei contributi di cui alla legge regionale n. 21/2011 ed inoltre nel bilancio dovrà trovare collocazione apposita nota con la quale si segnala l'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge regionale 21/2011 retrocessi ai consorziati.